

PROVINCIA DI VICENZA

Determinazione n. 702 del 16 maggio 2019

Determina di svincolo dell'indennità definitiva di asservimento e di occupazione temporanea depositata presso la cassa depositi e prestiti, e contestuale ordine di liquidazione a titolo di saldo dell'indennità definitiva, determinata ai sensi e per gli effetti degli art. 22 e 27 del d.p.r. 08.06.2001 n. 327 (t.u. espropri) e successive modificazioni ed integrazioni. Procedimento espropriativo: "Varianti in provincia di Vicenza del metanodotto Cremona - Mestre dn 400 (16'') dp 64 bar". Tratti in comune di Vicenza. Ditta n. 4 (codice tecnico 9104807): Bassanese Luciano

IL DIRIGENTE

Premesso che con istanza pervenuta in data 9.9.2014 al prot. n. 61959 della Provincia di Vicenza, la Società Snam Rete Gas - Progetto Nord Orientale ha chiesto, -OMISSIS-;

Considerato che l'avviso di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 (Testo Unico Espropri), relativo all'opera in oggetto è stato pubblicato in data 11.11.2014 nei quotidiani "Il Giornale di Vicenza" e "Italia Oggi" e all'albo pretorio dei Comuni interessati;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 94 del 15.2.2016 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera -OMISSIS-;

Ritenuto che, con tale provvedimento, è stata accertata la conformità urbanistica dell'opera, è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio finalizzato all'asservimento, ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera;

Considerato che:

- la società Snam Rete Gas, -OMISSIS-, ha presentato istanza alla Provincia di Vicenza per l'emissione del decreto di imposizione di servitù, -OMISSIS-;

Rilevato che la Società Snam Rete Gas ha provveduto -OMISSIS-;

Visto il decreto n. 457 del 28/06/2016, notificato -OMISSIS-;

Preso atto dell'immissione in possesso -OMISSIS-;

Rilevato che:

- nei trenta giorni successivi alla data di immissione in possesso -OMISSIS-;

- ai sensi dell'art. 20, comma 14, del D.P.R. n. 327/2001 e -OMISSIS-;

Vista la determinazione dirigenziale n. 555 del 29/06/2017 di ordine di deposito dell'indennità -OMISSIS-;

Rilevato che la ditta catastale ha presentato istanza di rideterminazione dell'indennità -OMISSIS-;

Atteso che con determinazione prot. n. 29 del 28/9/2018, pervenuta al prot. n. 82270 del 13/12/2018 della Provincia di Vicenza, la Commissione Provinciale per la determinazione dell'indennità di espropriazione ha determinato in Euro 31.992,37 l'indennità di servitù di metanodotto e di occupazione temporanea;

Rilevato che con comunicazione prot. n. 1999 in data 11/1/2019 la Provincia di Vicenza ha trasmesso -OMISSIS-;

Visto l'attestato inviato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. -OMISSIS-;

Dato atto che:

- con dichiarazione del 4/2/2019, pervenuta al prot. n. 7270 del 5/2/2019 della Provincia di Vicenza, la ditta ha manifestato la volontà di procedere alla cessione bonaria delle aree interessate -OMISSIS-;

- la ditta n. 4 Bassanese Luciano ha trasmesso contestuale richiesta di emissione della determina di svincolo delle somme depositate -OMISSIS-;

Visto il certificato di apertura deposito amministrativo -OMISSIS-;

Ritenuto pertanto sulla base della documentazione agli atti, delle dichiarazioni prodotte e degli accertamenti eseguiti che nulla osti allo svincolo richiesto ed al conseguente pagamento -OMISSIS-;

Atteso che a seguito della determinazione n. 29/2018 della Commissione Espropri, la Provincia di Vicenza è legittimata in qualità di Autorità espropriante a determinare il saldo dell'indennità di asservimento e di occupazione temporanea, come dettagliato nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la comunicazione prot. n. 168 del 7/2/2019 della Società Snam Rete Gas S.p.A., -OMISSIS-;

Ritenuto di ordinare alla Società Snam Rete Gas S.p.A. di liquidare il saldo delle indennità alla ditta catastale, -OMISSIS-;

Visto che gli oneri espropriativi quantificati con il presente provvedimento sono a diretto carico del beneficiario dell'asservimento - Società Snam Rete Gas S.p.A. -OMISSIS-;

Rilevato che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa -OMISSIS-;

Visto il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste la L.R. n. 11 del 13.4.2001 e la L.R. n. 5 del 13.03.2009;

Visti gli artt. 151, comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000, l'art. 69 -OMISSIS-;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 10/01/2019 -OMISSIS-;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 -OMISSIS-;

DETERMINA

1. **Nulla osta** a che la Tesoreria Provinciale dello Stato, Servizio Cassa Depositi e Prestiti, Sezione di Venezia provveda, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 327/2001, **allo svincolo ed al pagamento delle somme depositate a titolo di indennità definitiva di asservimento e di occupazione temporanea, non soggette a ritenuta, a valere sul deposito amministrativo a favore della ditta proprietaria interessata, come dettagliato nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.** Sulle suddette somme la Cassa Depositi e Prestiti provvederà ad erogare anche gli interessi maturati, come per legge.

2. La Cassa Depositi e Prestiti, Sezione di Venezia è esonerata da ogni responsabilità per lo svincolo ed il conseguente pagamento che, con la presente determina, è autorizzata ad effettuare in favore degli aventi diritto, fatta eccezione per quanto riguarda gli adempimenti di competenza in ordine alle ritenute erariali che siano eventualmente applicabili alle somme da pagare.

3. La riscossione implica l'obbligo di osservare tutte le norme di legge inerenti alla corresponsione di indennità relative a procedimenti espropriativi, ivi compreso l'obbligo di restituire alla Società Snam Rete Gas S.p.A. le somme che eventualmente risultassero, per sentenza, legge od altra causa, corrisposte in misura superiore a quanto effettivamente dovuto.

4. Di stabilire il saldo dell'indennità di asservimento e di occupazione temporanea come dettagliato nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ai sensi degli artt. 22-27 del D.P.R. n. 327/2001.

ORDINA

alla Società Snam Rete Gas S.p.A. di liquidare il saldo delle somme spettanti alla ditta catastale a titolo di indennità di servitù di metanodotto/occupazione temporanea e danni a corpo, nelle misure indicate nell'allegato da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 22-27 del D.P.R. n. 327/2001, a seguito della condivisione della stessa da parte della ditta proprietaria ivi indicata.

DETERMINA

1. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 327/2001 le somme da svincolare e liquidare non sono soggette alla ritenuta del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità di servitù/occupazione temporanea.
2. Del presente provvedimento verrà data comunicazione, a cura della Provincia, a mezzo del servizio postale con raccomandata A-R/ P.E.C. alla ditta interessata, e con posta elettronica certificata (P.E.C.) alla Cassa Depositi e Prestiti - Sezione di Venezia, e alla Società Snam Rete Gas S.p.A.
3. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. come modificato dalla legge n. 213/2012).
4. Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Venezia (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di 10 anni (ID PROC. N. 742).

Responsabile del Procedimento: avv. Michela Andriolo

Il Dirigente BAZZAN CATERINA